

Milano, 21 febbraio 2024

Alle Società Associate/Aderenti

## **CIRCOLARE N. 03/24**

GB/gb

### **Oggetto: Decreto legislativo 27 dicembre 2023, n. 209 recante attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale**

Con la presente circolare si illustrano sinteticamente le principali disposizioni contenute nel Decreto legislativo del 27 dicembre 2023 n. 209 (o D.Lgs) pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, Serie generale n. 301 del 28 dicembre 2024<sup>1</sup>, recante “Attuazione della riforma fiscale in materia di fiscalità internazionale”.

Il D.Lgs è stato emanato in attuazione dell’art. 3 della legge n. 111/2023 (“Delega al Governo per la riforma fiscale”) che prevede che il Governo nell’esercizio della delega osservi, tra l’altro, i principi in materia di fiscalità internazionale volti:

- alla revisione della residenza fiscale delle persone fisiche, delle società e degli enti diversi dalle società quale criterio di collegamento all’imposizione, in coerenza con le prassi internazionali e con le convenzioni per evitare le doppie imposizioni;
- alla semplificazione e razionalizzazione del regime delle società estere controllate;
- a conformare il sistema d’imposizione sul reddito a una maggiore competitività sul piano internazionale, anche attraverso specifiche norme di vantaggio per i lavoratori impatriati e per le imprese o attività produttive che ritornano a investire in Italia (reshoring);
- al recepimento della direttiva (UE) 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022, volta a garantire un livello d’imposizione fiscale minimo globale per i grandi gruppi multinazionali d’imprese e i gruppi nazionali su larga scala nell’Unione (cd. global minimum tax).

---

<sup>1</sup> In vigore dal 29 dicembre 2023.

## **Residenza fiscale delle persone fisiche**

L'articolo 1 del D.Lgs riscrive i criteri di collegamento al territorio dello Stato della residenza fiscale delle persone fisiche di cui all'articolo 2, comma 2, del T.U.I.R. al fine di ampliare il novero dei contribuenti soggetti a Irpef.

Per effetto del nuovo comma 2 si considerano residenti le persone che per la maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno, hanno il domicilio o la residenza nel territorio dello Stato ovvero che sono ivi presenti. Rispetto alla disciplina vigente:

- viene introdotto il riferimento alla frazione di giorno<sup>2</sup>;
- sono residenti anche i soggetti presenti nel territorio dello Stato per la maggior parte del periodo d'imposta.

Inoltre, in luogo del riferimento alle nozioni contenute nel codice civile, viene introdotto un nuovo concetto di "domicilio" che si basa sul luogo in cui si sviluppano, in via principale, le relazioni personali e familiari della persona (in coerenza con la prassi internazionale e le convenzioni per evitare le doppie imposizioni).

La Relazione illustrativa al riguardo chiarisce che la prova dell'assenza dei criteri che determinano la residenza nel territorio dello Stato può essere fornita dal contribuente dimostrando, rispettivamente, di non avere in Italia la residenza, il domicilio e di non essere stato fisicamente presente nel territorio dello Stato. La prova dell'insussistenza del requisito deve essere riferita a un numero di giorni complessivi superiore alla maggior parte del periodo d'imposta, considerando anche le frazioni di giorno nel caso della presenza fisica.

Il criterio di iscrizione all'anagrafe della popolazione residente resta un criterio di collegamento rilevante ai fini della residenza fiscale. Tuttavia, il Governo sottolinea che la modifica intende mitigare, ai fini della residenza, il puro dato formale dell'iscrizione all'anagrafe della popolazione residente che non abbia un reale riscontro fattuale, modificando la presunzione assoluta in favore di una presunzione relativa che permetta al contribuente di fornire prova contraria rispetto a quanto stabilito ex lege.

Il D.Lgs n. 209/2023 lascia inalterata, salvo prova contraria, la presunzione di residenza dei cittadini italiani trasferitisi in Stati o territori a fiscalità privilegiata, di cui all'articolo 2, comma 2-bis, del T.U.I.R.. Sotto tale profilo si evidenzia che dal 2024 la Svizzera è uscita dalla black list recata dal D.M. 4 maggio 1999 mentre fino al 2023 continua a gravare sul contribuente l'onere di provare la residenza svizzera in caso di trasferimento nella Confederazione Elvetica.

---

<sup>2</sup> Per definire il termine "frazioni di giorno", occorre riferirsi alla precedente prassi nazionale (C.M. n. 201/1996) e all'orientamento internazionale (si veda il § 5 del Commentario all'articolo 15 del modello OCSE), dove è previsto che nel computo dei giorni occorre includere: le frazioni di giorno, il giorno di arrivo, il giorno di partenza, e tutti gli altri giorni trascorsi nello Stato in cui l'attività è esercitata, come i sabati e le domeniche, i giorni festivi e i giorni di ferie, i periodi di interruzione, i congedi per malattia o per decesso o malattia di un familiare, nonché i periodi di breve interruzione. Come precisa il Commentario: "a day during any part of which, however brief, the taxpayer is present in a State counts as a day of presence in that State for purposes of computing the 183 day period").

Come previsto dall'art. 7 del Dlgs in oggetto, i nuovi criteri sono applicati dal 1° gennaio 2024. Come di recente confermato dalla Suprema Corte<sup>3</sup>, la presunzione legale di residenza prevista dall'articolo 2, comma 2-bis, del T.U.I.R. può comunque essere superata avvalendosi dei criteri convenzionali per risolvere i conflitti di residenza.

### **Residenza fiscale delle persone giuridiche**

L'articolo 2 del D.Lgs interviene anche nella definizione della residenza fiscale delle società, soggette a IRES, attraverso la modifica dell'articolo 73, comma 3, del T.U.I.R., nel quale secondo il nuovo testo in vigore dal 1° gennaio 2024 vengono eliminati i riferimenti al criterio dell'oggetto principale, che ha dato luogo a controversie e rischi di doppia imposizione, e al criterio della sede dell'amministrazione.

La residenza di società ed enti viene per contro ricondotta a tre nuovi criteri. Si considerano residenti le società e gli enti che hanno nel territorio dello Stato, per la maggior parte del periodo d'imposta:

- la sede legale;
- la sede di direzione effettiva, ossia la sede in cui si assumono le decisioni strategiche;
- la gestione ordinaria in via principale o corrente.

Di conseguenza, il concetto di "sede dell'amministrazione" e quello di "oggetto principale" sono sostituiti da sede di direzione effettiva e di gestione ordinaria in via principale.

Essendo i tre criteri alternativi, ciascuno di essi è di per sé in grado di fondare il collegamento personale all'imposizione delle persone giuridiche.

Il collegamento tra soggetto e territorio rappresentato dalla sede legale o dalla sede di direzione effettiva o dalla gestione ordinaria in via principale deve permanere "per la maggior parte del periodo d'imposta", ossia per almeno 183 o 184 giorni (se l'anno è bisestile).

Mentre il criterio della "sede legale" mantiene il carattere formale e rappresenta un elemento di necessaria continuità con la normativa in vigore anteriormente alla riforma, i criteri della "sede di direzione effettiva" e della "gestione ordinaria in via principale" costituiscono aspetti innovativi e hanno natura sostanziale, riguardando rispettivamente il luogo in cui sono assunte le decisioni strategiche e si svolgono concretamente le attività di gestione della società o dell'ente.

L'impiego dell'espressione "in via principale" consente inoltre di evitare un eccessivo allargamento del collegamento personale all'imposizione quando solo una parte di tali attività si svolge nel territorio dello Stato e quindi può, eventualmente, esistere una stabile organizzazione.

Resta ferma la disciplina vigente per gli organismi di investimento collettivo del risparmio istituiti in Italia, nonché i trust e gli istituti aventi analogo contenuto. Le modifiche proposte aggiornano i riferimenti normativi contenuti nell'articolo 73, comma 3 del TUIR indicando, in luogo dell'articolo 168-bis del TUIR, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze emanato ai sensi dell'articolo 11, comma 4, lettera c), del decreto legislativo 1° aprile 1996, n. 239, che reca l'elenco degli Stati e territori di cui all'articolo 6, comma 1, che consentono un adeguato scambio di informazioni fiscali.

---

<sup>3</sup> Cfr. sentenza 18 dicembre 2023, n. 35284, riferita ai rapporti con gli Emirati Arabi.

### **Semplificazione della disciplina delle società estere controllate (CFC)**

L'articolo 3 del D.Lgs reca disposizioni sia per la *Semplificazione della disciplina delle società estere controllate* sia per il suo coordinamento con la disciplina domestica di recepimento della direttiva Ue 2022/2523 in materia di “global minimum tax”.

#### *Semplificazione dell'Effective Tax Rate - ETR per stabilire la tassazione congrua*

L'articolo 3 del D.Lgs interviene modificando in particolare la condizione prevista dalla lettera a) del comma 4 dell'articolo 167 del Tuir, per l'applicazione della disciplina CFC.

La nuova lettera a) prevede *in primis*, che il regime si applichi ai soggetti controllati non residenti che, congiuntamente alla condizione di cui alla lettera b), “*sono assoggettati a tassazione effettiva inferiore al 15 per cento*”<sup>4</sup>. Viene, quindi, meno il confronto con la tassazione effettiva domestica ridotta alla metà, mentre il calcolo del livello di tassazione effettiva è ancorato alla disciplina della *global minimum tax*, nella misura in cui le modifiche in esame definiscono congrua un'aliquota di tassazione effettiva non inferiore al 15%.

Più in dettaglio, la semplificazione riguarda il calcolo della tassazione effettiva del soggetto controllato non residente (ente, società o stabile organizzazione), prevedendo, ai fini del calcolo dell'ETR, “*pari al rapporto tra la somma delle imposte correnti dovute e delle imposte anticipate e differite iscritte nel proprio bilancio d'esercizio e l'utile ante imposte dell'esercizio risultante dal predetto bilancio*”<sup>5</sup>, l'utilizzo dei dati contabili del soggetto estero, pur con alcune salvaguardie costituite dalla necessità che il bilancio del soggetto controllato non residente sia oggetto di revisione e certificazione da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, ed i cui esiti devono essere utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale o consolidato.

Se le predette condizioni di revisione e certificazione del bilancio del soggetto controllato non sono verificate o se l'ETR non è congruo perché inferiore al 15%, il soggetto controllante procede a verificare se sussistono le condizioni “ordinarie” per l'applicazione del regime CFC, cioè tassazione effettiva inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato il soggetto controllato qualora residente in Italia, determinata secondo le modalità stabilite con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate<sup>6</sup>.

*Coordinamento con la disciplina domestica di recepimento della direttiva 2022/2523 in materia di “global minimum tax”.*

---

<sup>4</sup> La prima condizione – recata dalla lettera a) del comma 4, nella sua formulazione vigente sino alle modifiche in commento – prevede che la *Cfc rule* si applichi laddove il livello di tassazione effettiva, che il soggetto controllato non residente sconta nel Paese di localizzazione, è inferiore alla metà di quella a cui sarebbe stato assoggettato qualora fosse stato residente in Italia. Detta condizione implica, pertanto, che il soggetto controllante residente operi un confronto tra il tax rate effettivo estero e il tax rate virtuale interno. La seconda condizione – di cui alla lettera b) del comma 4 – impone di verificare se il soggetto controllato non residente consegua oltre un terzo del proprio reddito attraverso i “*passive income*” elencati nella medesima disposizione.

<sup>5</sup> Come chiarito nella relazione illustrativa “L'inclusione delle imposte anticipate e differite consente di superare la disposizione che prevede l'irrelevanza delle variazioni temporanee della base imponibile ai fini del calcolo della tassazione effettiva estera”.

<sup>6</sup> I criteri di calcolo sono stati forniti con il Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate 27 dicembre 2021.

Il comma 4-bis introdotto nell'articolo 167 provvede a coordinare la nuova disciplina CFC con le regole "Pillar 2". A tal fine è previsto che ai fini della determinazione dell'ETR di cui al comma 4, lett. a), rilevante per l'applicazione sia del criterio semplificato sia di quello ordinario, si tiene conto anche dell'imposta minima nazionale equivalente (cosiddetta "QDMTT") dovuta dal soggetto controllato non residente. Poiché detta imposta è applicata su base giurisdizionale (quindi con riguardo a tutti i soggetti controllati residenti in una determinata giurisdizione), la norma prevede un criterio di imputazione proporzionale a ciascun soggetto controllato presente nella giurisdizione (vd. ultimo periodo del nuovo comma 4-bis).

#### *Applicabilità di un'imposta sostitutiva del 15% sul reddito del soggetto non residente*

Dopo aver verificato la sussistenza delle condizioni per l'applicazione del regime di tassazione per trasparenza del reddito del soggetto non residente, il nuovo comma 4-ter consente su opzione ai soggetti controllanti l'applicazione di un criterio di tassazione del reddito semplificato, in alternativa a quello previsto al comma 4, lett. a), e nel rispetto degli articoli 7 e 8 della Direttiva ATAD, in base al quale il soggetto controllante può optare per l'applicazione di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi pari al 15% dell'utile contabile netto dell'esercizio, calcolato senza tener conto delle imposte che hanno determinato detto valore, della svalutazione degli attivi e degli accantonamenti a fondi rischi. L'opzione ha durata di tre anni e può essere rinnovata per altri tre anni.

L'ultimo periodo del comma 4-ter prevede tuttavia che in caso di esercizio dell'opzione, essa va effettuata per tutti i soggetti controllati non residenti come definiti ai commi 2 e 3 e che integrano le condizioni di cui al comma 4, lettera b), cioè la verifica che oltre un terzo dei proventi da essi realizzati rientra in una o più delle categorie di redditi finanziari elencati.

Il comma 4-quater condiziona l'applicazione delle disposizioni del comma 4-ter alla revisione e certificazione dei bilanci di esercizio da parte di operatori professionali a ciò autorizzati nello Stato estero di localizzazione dei soggetti controllati non residenti, i cui esiti sono utilizzati dal revisore del soggetto controllante ai fini del giudizio sul bilancio annuale e consolidato.

Si osserva che la scelta di detto criterio *semplificato*, che prevede la tassazione con imposta sostitutiva in misura del 15% del reddito determinato in base ai valori contabili, dovrà essere attentamente valutata, non solo perché deve essere applicato per tutte le società controllate ma anche perché, trattandosi di imposta sostitutiva, non consente il riconoscimento di un credito a fronte delle imposte versate dalla CFC (inclusa la "QDMTT"), e determinate ai sensi del comma 4-ter; ciò a differenza di quanto dispone il comma 9 dell'articolo 167 che prevede la detrazione "dall'imposta determinata ai sensi del comma 8" delle imposte sui redditi pagate all'estero a titolo definitivo dal soggetto non residente.

Inoltre, il criterio previsto dal comma 4-ter, che assume come base di calcolo l'utile di bilancio senza poter operare variazioni in diminuzione a fronte di proventi esenti o esclusi (in particolare quelli derivanti da partecipazioni - utili e plusvalenze), diversamente da quanto prevede il criterio ordinario (articolo 167, comma 7, del T.U.I.R.), potrebbe risultare non conveniente in presenza di società controllate *holding*.

Si osserva comunque che in taluni casi tale regime, se conveniente, potrebbe rappresentare un disincentivo al trasferimento in Italia di attività economiche svolte in Paesi non appartenenti all'Unione Europea o allo Spazio economico europeo (il cosiddetto *reshoring*) che lo stesso decreto

delegato ha inteso incentivare. L'articolo 5 del D.Lgs in esame, infatti, prevede l'esclusione dalla base imponibile ai fini delle imposte sui redditi e dell'IRAP del 50% dei redditi derivanti da attività di impresa ed arti e professioni esercitate in forma associata conseguiti nel periodo di imposta in cui avviene il trasferimento e nei 5 periodi d'imposta successivi<sup>7</sup>.

#### *Riflessi della tassazione "congrua" ai fini CFC sulla tassazione dei dividendi e delle plusvalenze*

La verifica delle condizioni previste dalla riformata lett. a) del comma 4 dell'articolo 167 del T.U.I.R. (cioè la verifica della tassazione congrua) dovrebbe produrre effetti anche in ordine all'individuazione dei regimi a fiscalità privilegiata (c.d. regimi black) rilevanti agli effetti della tassazione dei dividendi e della disciplina PEX.

Infatti, l'articolo 47-bis, comma 1, lett. a), del T.U.I.R. stabilisce, per le partecipazioni di controllo, che sono qualificabili come regimi black quelli per i quali si verifica la condizione di cui all'articolo 167, comma 4, lett. a), quindi la tassazione del soggetto partecipato in misura inferiore al 15%.

Poiché tra i requisiti richiesti dagli articoli 87, comma 1, lett. c), e 89, comma 3, del T.U.I.R., per stabilire il regime di tassazione (integrale) delle plusvalenze e dei dividendi vi è anche la sussistenza delle condizioni disciplinate dall'articolo 47-bis, la modifica della lett. a) dell'articolo 167, comma 4, del T.U.I.R. richiamata da detto articolo 47-bis, determinerà effetti anche su tali discipline<sup>8</sup>.

#### **Disposizione quadro per incentivi fiscali compatibili con i principi e le disposizioni europee in materia di aiuti di Stato**

L'articolo 4 del D.Lgs, in attuazione della Legge delega (legge 111/2023)<sup>9</sup>, introduce una disposizione quadro, ossia una norma di carattere generale che, nell'ottica di assicurare la certezza del regime di favore accordato, consente di applicare gli incentivi fiscali, compresi quelli già vigenti, in favore dei titolari di reddito di impresa o di lavoro autonomo aventi la sede o la stabile organizzazione in Italia solo se compatibili con la normativa europea in materia di aiuti di Stato e se debitamente autorizzati dalla Commissione.

In particolare, si tratta:

- dell'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del TFUE sulla base di una preventiva notifica;
- dell'applicazione del regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione del 17 giugno 2014 che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato e che quindi consente l'esenzione da notifica preventiva ove ne siano rispettate le condizioni;
- dei regolamenti sul "de minimis" che considerano compatibili con il mercato interno misure di importo limitato, ove siano rispettati le condizioni e limiti indicati nei medesimi regolamenti.

---

<sup>7</sup> Vd. l'articolo di M. LOGOZZO e A. SAINI "La sostitutiva 15% penalizza le imprese residenti", Il Sole 24Ore del 21 dicembre 2023.

<sup>8</sup> Vd. in coerenza il Provvedimento dell'Agenzia delle Entrate n. 376652 del 27 dicembre 2021 e la circolare n. 18/E del 27 dicembre 2021.

<sup>9</sup> Negli articoli 3 e 9, lettera h) ed i) della legge delega per la riforma fiscale è statuito che le misure ed incentivi fiscali di vantaggio eventualmente introdotti nell'ambito della riforma fiscale debbano essere coerenti con la disciplina europea degli aiuti di Stato.

- Si tratta dei seguenti regolamenti: regolamento (UE) 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013; regolamento (UE) n. 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti nel settore agricolo; regolamento (UE) n. 717/2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, relativo agli aiuti nel settore della pesca e dell'acquacoltura.

Questo, anche al fine di considerare gli stessi come misure che non incidono sugli scambi tra gli Stati membri e/o non falsano o minacciano di falsare la concorrenza.

### **Nuovo regime agevolativo a favore dei lavoratori impatriati**

L'articolo 5 del D.Lgs stabilisce la detassazione Irpef del 50% dei redditi di lavoro dipendente e assimilati, nonché i redditi di lavoro autonomo prodotti in Italia da lavoratori che trasferiscono la residenza nel territorio dello Stato entro il limite di 600.000 euro al ricorrere di specifiche condizioni, tra cui l'alta qualificazione dei lavoratori impatriati.

Le agevolazioni si applicano nel periodo di imposta in cui è avvenuto il trasferimento della residenza fiscale nel territorio dello Stato e nei quattro periodi d'imposta successivi.

Essa è limitata ai cittadini italiani iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) e, ove non siano iscritti alla stessa Anagrafe, a quelli che abbiano avuto la residenza in un altro Stato ai sensi di una convenzione contro le doppie imposizioni sui redditi, per il triennio di permanenza all'estero. Il nuovo regime si applica a coloro che conseguono la residenza fiscale in Italia a decorrere dal periodo d'imposta 2024.

Rispetto al previgente regime:

- l'ammontare detassato è abbassato dal 70% al 50%;
- il regime agevolato si applica solo ai redditi da lavoro dipendente e assimilati, nonché da lavoro autonomo;
- viene introdotto un limite di reddito pari a 600.000 euro per fruire delle predette agevolazioni;
- sono stabilite condizioni più stringenti per l'accesso all'agevolazione, tra cui l'elevata qualificazione dei lavoratori e un periodo più lungo di residenza fiscale all'estero nonché di permanenza in Italia dopo il rientro;
- non è previsto il prolungamento dell'agevolazione in specifiche situazioni familiari o patrimoniali;
- non viene riproposta la maggiorazione dell'agevolazione (detassazione del 90% del reddito) per i lavoratori impatriati che si trasferiscono nelle regioni del Mezzogiorno.

### **Trasferimento in Italia di attività economiche**

L'articolo 6 D.Lgs introduce un incentivo fiscale, volto a promuovere lo svolgimento nel territorio dello Stato italiano di attività economiche. In particolare, viene prevista la non concorrenza alla formazione della base imponibile, ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'Irap, del 50% del reddito imponibile derivante dalle attività d'impresa e dall'esercizio di arti e professioni esercitate in forma associata oggetto di trasferimento.

Potranno beneficiare dell'agevolazione, per il periodo d'imposta in cui avviene il trasferimento e nei cinque successivi, le imprese che, prima di trasferire l'attività in Italia, operavano in un Paese estero non appartenente all'UE o allo Spazio economico europeo.

L'agevolazione sconta alcuni limiti di applicabilità:

- è previsto un meccanismo di recupero del beneficio fiscale, qualora l'attività economica trasferita, per la quale si è goduto dell'agevolazione, venga successivamente dislocata in uno Stato estero nei cinque periodi di imposta – dieci in caso di grandi imprese individuate ai sensi della raccomandazione 2003/361/Ce della Commissione, del 6 maggio 2003 – dal termine del regime di agevolazione;
- sono escluse dall'agevolazione fiscale le attività esercitate nel territorio dello Stato nei 24 mesi antecedenti il loro trasferimento. In tal modo, si vuole evitare che siano agevolate attività già in precedenza esercitate in Italia e trasferite all'estero al solo fine di beneficiare del regime di favore, una volta ritrasferite in Italia;
- l'efficacia delle disposizioni in esame è subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.

Ai fini dell'applicazione dell'agevolazione, il contribuente è tenuto a mantenere separate evidenze contabili, idonee a consentire il riscontro della corretta determinazione del reddito e del valore della produzione netta agevolabile.

### **Decorrenza delle disposizioni**

L'articolo 7 del D.Lgs individua i termini di decorrenza:

- delle disposizioni sulla residenza fiscale delle persone fisiche (articolo 1), prevista a partire dal 1° gennaio 2024;
- delle disposizioni sulla residenza fiscale delle persone giuridiche (articolo 2), delle disposizioni in tema di società estere controllate (articolo 3), delle norme quadro sulla concessione degli incentivi fiscali nel rispetto delle disposizioni europee in tema di aiuti di Stato (articolo 4), nonché delle disposizioni in tema di trasferimento in Italia di attività economiche (articolo 6), la cui applicazione è prevista a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello di approvazione del decreto in oggetto, trattandosi di norme potenzialmente riguardanti soggetti passivi il cui esercizio non coincide con l'anno solare.

### **Recepimento della direttiva (Ue) 2022/2523 del Consiglio, del 15 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale**

Le disposizioni del Titolo II del D.Lgs, rubricato “Recepimento della Direttiva 2022/2523 del Consiglio, del 14 dicembre 2022 in materia di imposizione minima globale” introduce nel nostro sistema fiscale la normativa sull'imposizione minima globale dei gruppi di imprese, ai fini dell'attuazione dei principi elaborati dall'OCSE in materia di tassazione minima globale (“Pillar 2) e della relativa Direttiva del Consiglio (UE) 2022/2523 del 14 dicembre 2022.

In tale sede è stato definito il modello impositivo globale (Regole Globe), cioè un sistema coordinato di regole in grado di assicurare che i grandi gruppi di imprese che operano a livello internazionale scontino un'imposizione minima almeno pari al 15% in ciascun paese in cui operano, con l'obiettivo di riportare le aliquote effettive verso un minimo comune e conseguentemente evitare gli spostamenti artificiali di reddito e l'erosione delle basi imponibili, realizzando così una maggiore equità fiscale.

*Ambito di applicazione ed esclusioni*



Il regime della *global minimum tax* trova applicazione nei confronti delle imprese facenti parte di gruppi – multinazionali o nazionali – con ricavi consolidati di almeno 750 milioni di euro, in almeno due dei quattro esercizi immediatamente precedenti quello di riferimento.

In tal modo si è inteso limitare l'applicazione delle nuove norme ai grandi gruppi, utilizzando lo stesso limite dimensionale già usato per la reportistica paese per paese (*Country-by-Country Reporting – CbCR*), nell'assunto che sono queste le entità sulle quali si concentra il maggior rischio di fenomeni Base Erosion and Profit Shifting (BEPS). L'utilizzo della soglia prevista per il CbCR ha lo scopo di limitare i costi di *compliance* per le imprese e, allo stesso tempo, agevolare le amministrazioni fiscali nel monitoraggio dei fenomeni BEPS con un efficace sistema di *risk assessment*, utilizzando i sistemi di raccolta e scambio di informazioni già esistenti. L'utilizzo di dati di più esercizi (due su quattro) e già cristallizzati (i dati dell'esercizio di riferimento sono esclusi nel calcolo della soglia) ha lo scopo di garantire una maggiore certezza ai gruppi nella verifica dell'assoggettamento alle nuove disposizioni, pur se la loro applicazione pratica ha già creato non poche incertezze, che dovranno essere affrontate dai decreti ministeriali di attuazione.

Dall'applicazione del nuovo regime sono escluse alcune categorie di soggetti in virtù del loro *status* o delle peculiari finalità che perseguono:

- le entità statali;
- le organizzazioni internazionali;
- le organizzazioni senza scopo di lucro;
- i fondi pensione;
- i fondi di investimento o i veicoli di investimento immobiliare che sono controllanti capogruppo.

#### *Meccanismi fondamentali di determinazione del reddito globale e di imposizione minima globale italiana*

Elemento centrale del nuovo sistema impositivo è l'imposta integrativa (la Top-Up-Tax-TUT) che si applica quando l'aliquota effettiva di imposizione (Effective Tax Rate-ETR) del gruppo multinazionale o domestico è inferiore all'imposta minima stabilita nella misura del 15%.

I seguenti passaggi riepilogano il processo di determinazione dell'imposta minima globale:

A) Determinazione dell'ETR a livello aggregato, per singola giurisdizione per tutte le entità ivi localizzate. Nel calcolo dell'ETR occorre prestare attenzione, in particolare a:

1. Operazioni infragruppo, che rilevano nella determinazione del reddito rilevante per l'importo corrispondente al valore di libera concorrenza (*arm's length*);
2. Crediti d'imposta: in particolare i crediti che non si qualificano come rimborsabili, qualificati o negoziabili, sono computati in diminuzione delle imposte rilevanti e, pertanto, riducono l'ETR;

B) Identificazione delle giurisdizioni con ETR inferiore al 15%;

C) Calcolo dell'imposizione integrativa per le giurisdizioni a bassa imposizione, applicando la percentuale di imposizione integrativa alla quota imponibile del reddito rilevante. Nel calcolo occorre tener conto della riduzione per attività economica sostanziale (*Substance-based Income Exclusion - SBIE*) che, in sostanza, esclude dalla tassazione una quota di reddito determinata in base al valore di alcune tipologie di immobilizzazioni materiali e dei salari dei dipendenti. In pratica, si usa la formula seguente:  $(\text{Reddito netto rilevante} - \text{riduzione SBIE}) * (15\% - \text{ETR})$

Da tale risultato andrà dedotta la QDMTT<sup>10</sup> eventualmente applicata nelle giurisdizioni a bassa imposizione.

È prevista una esclusione *de minimis* in base alla quale l'imposta integrativa è azzerata per un dato esercizio ed in un determinato Paese se i ricavi rilevanti medi ed il reddito rilevante medio di tutte le imprese ivi localizzate sono inferiori, rispettivamente, a € 10 milioni e € 1 milione.

D) Allocazione dell'imposizione integrativa a ciascuna entità residente nella giurisdizione a bassa imposizione, in proporzione al rispettivo reddito rilevante.

#### *Top-up-tax: meccanismo applicativo*

Il nuovo sistema impositivo opera ogniqualvolta l'aliquota effettiva di imposizione (Effective Tax Rate – ETR) delle società del gruppo multinazionale sia inferiore alla misura minima stabilita, come detto, al 15%.

L'ETR viene calcolato per ciascuna giurisdizione, sulla base dei principi contabili applicati dalla capogruppo ai fini della redazione del bilancio consolidato, come rapporto tra:

- le imposte rilevanti (al numeratore), rappresentate dalle imposte totali da bilancio, opportunamente rettifiche, escludendo le imposte sui dividendi e sulle plus/minusvalenze da partecipazioni e tenendo conto anche delle imposte anticipate e differite;
- il reddito rilevante (al denominatore), rappresentato dal risultato di bilancio ante imposte, prima delle rettifiche da consolidamento, al quale sono apportati specifici correttivi, in particolare per: dividendi, plusvalenze e minusvalenze *pex*, utili e perdite su cambi, oneri illeciti e sanzioni non deducibili.

Se l'ETR, definita in ciascuna giurisdizione, è inferiore alla misura minima, stabilita nel 15%, scatta l'applicazione dell'imposta integrativa (la Top-Up-Tax -TUT).

La TUT viene applicata sulla base di un sistema di regole interconnesse:

- una regola primaria (vd. articolo 13, comma 1, del D.Lgs), che prevede l'applicazione dell'imposta minima integrativa (“*Income Inclusion Rule – IIR*”) in capo alla controllante capogruppo residente in Italia, che ha detenuto in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente, partecipazioni in imprese (entità del gruppo) a bassa imposizione localizzate in Italia o in un altro Paese, con un ETR inferiore al 15%;
- una regola secondaria (vd. articolo 14, comma 1, del D.Lgs) che prevede l'applicazione dell'imposta minima suppletiva (“*Undertaxed Profits Rule – UTPR*”) in capo all'impresa italiana del gruppo - partecipata da una controllante capogruppo localizzata in un Paese terzo - che ha detenuto in qualsiasi momento dell'esercizio, direttamente o indirettamente partecipazioni in imprese a bassa imposizione localizzate in un altro Paese, con un ETR inferiore al 15%. Detta regola secondaria si attiva solo se la regola primaria non è stata applicata, in tutto o in parte, nel Paese di residenza della controllante capogruppo;
- una regola interna (vd. articolo 18 del D.Lgs), che prevede un'imposta minima nazionale (*Qualified Domestic Minimum Top-Up Tax – QDMTT*), che si applica alle imprese del gruppo multinazionale o nazionale, con ETR inferiore al 15%, fino al raggiungimento di detta aliquota. L'applicazione della QDMTT che prevale sull'IIR e sull'UTPR, direttamente in Italia alle imprese del gruppo ivi operanti consente peraltro di recuperare in Italia le minori imposte applicate anche per effetto di agevolazioni fiscali concesse.

---

<sup>10</sup> Qualified Domestic Minimum Top up Tax - Imposta minima nazionale equivalente.

### *Adempimenti e sistema sanzionatorio*

Per soddisfare la necessità di informativa e coordinamento tra gli Stati interessati all'applicazione del nuovo regime, è prevista una comunicazione annuale (la Globe Information Return - GIR) che raccoglie le informazioni minime (*data points*) sulla base delle quali gli Stati in cui si trovano le imprese del gruppo verificano l'assoggettamento ai nuovi adempimenti, calcolano e ripartiscono le imposte integrative tra le imprese del gruppo. La GIR va presentata entro il quindicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio cui la comunicazione si riferisce.

Alla GIR si accompagna, in Italia, una dichiarazione fiscale riguardante l'applicazione dell'imposizione integrativa (Top-up-tax) a titolo di IIR, di UTPR e di QDMTT dovuta dalle imprese del gruppo e il versamento dell'imposta integrativa dovuta. La dichiarazione deve essere presentata negli stessi termini della GIR, mentre il versamento deve avvenire in due rate:

- un acconto del 90%, entro l'undicesimo mese successivo all'ultimo giorno dell'esercizio di riferimento;
- il saldo, entro l'ultimo giorno del mese successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

In caso di omissione o ritardo pari o superiore a tre mesi nella presentazione della GIR, è dovuta una sanzione amministrativa di € 100 mila, mentre il ritardo inferiore a tre mesi o l'invio di dati incompleti o non veritieri è punito con la sanzione amministrativa da € 10.000 euro a € 50.000. Per i primi tre esercizi di applicazione del nuovo regime queste sanzioni sono ridotte alla metà.

Le violazioni relative alla dichiarazione delle imposte integrative sono punite, per quanto compatibili, secondo le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per i primi tre esercizi di applicazione delle nuove disposizioni non si applicano però le sanzioni, fatta eccezione per i casi di dolo o colpa grave.

### *Accertamento, riscossione e contenzioso*

Ai fini dell'accertamento, della riscossione delle imposte e del contenzioso, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni in materia di imposte sui redditi.

Per la risoluzione delle controversie relative al nuovo sistema impositivo dovrebbe farsi riferimento alle Convenzioni contro le doppie imposizioni, qualora esistenti, oppure alle consultazioni tra le autorità competenti e le autorità omologhe di altri Stati.

### *Entrata in vigore*

La QDMTT e l'IIR entrano in vigore il 1° gennaio 2024, mentre l'UTPR si applica dal 1° gennaio 2025.

Per i gruppi multinazionali che si trovano nella fase iniziale della loro attività internazionale e per i gruppi interamente domestici l'applicazione dell'IIR e dell'UTPR è differita di cinque anni.

*La presente circolare è stata redatta con il contributo della dott.ssa Stefania Barsalini, D&B Tax Accounting SRL STP (aderente AMF ITALIA)*

Con i migliori saluti

Il Segretario Generale  
Gianluigi Gugliotta

